



COMUNE DI BRENO

Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA NORME PER LA
RIPARTIZIONE DEL FONDO INTERNO CONCERNENTE
GLI INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE DI CUI
ALL'ART. 92 COMMI 5 E 6 DEL D.LGS. 163/2006**

Maggio 2008

Art. 4

Attività di progettazione -Definizione delle prestazioni

1. Le attività di progettazione vengono prioritariamente affidate ai tecnici interni. Solo dopo aver accertato la carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, ovvero in mancanza di personale tecnico con requisiti professionali derivanti dalla complessità dell'opera da progettare o del piano urbanistico da redigere, la progettazione viene affidata a tecnici esterni all'Ente. Allo stato attuale i servizi che sono particolarmente interessati dalle attività di progettazione interna sono quelli relativi alle manutenzioni straordinarie degli immobili di proprietà comunale e le progettazioni di modesta entità.
2. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione del Decreto Legislativo n. 163/2006.
3. Per i lavori pubblici, per i quali la soppressione della distinzione fisica tra progetto definitivo e progetto esecutivo, risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere congiunti e fusi in un unico livello di progettazione successivo a quello preliminare.
4. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore generale comunale (ora Piano di Governo del Territorio come definito dall'art. 6 e seguenti della L.R. 12/2005) e le sue revisioni e varianti, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti alle Norme Tecniche di Attuazione, le varianti ai progetti di lavori e agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Sono previste anche prestazioni parziali da ripartire secondo quanto previsto ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 5

Compenso incentivante per opere o lavori pubblici

1. Il compenso incentivante di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 è costituito:
 - a) da una somma che non può superare il 2 (due) per cento dell'importo posto a base di gara di ciascuna opera o lavoro, per il quale il Comune di Breno sia l'Ente aggiudicatore e i suoi uffici abbiano redatto direttamente il progetto e/o svolto la direzione lavori nonché, ove richiesto, il piano di sicurezza ed il collaudo;
 - b) da una somma che non può superare il 40% dell'incentivo come specificato al punto a), da attribuire al Responsabile del Procedimento ed ai Servizi interessati, così come specificato nel successivo art. 8 del regolamento, nel caso in cui l'attività svolta riguardi una progettazione redatta da un professionista esterno.
2. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico, costituiscono economie di spesa come stabilito dall'articolo 92, comma 5, del decreto.
4. Il fondo relativo alla progettazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori.
5. I compensi di cui al presente articolo si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri a carico del Comune (art. 3 comma 29 della Legge n. 350/2003).
6. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132, comma 1 del decreto, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.
7. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
 - a) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori o omissioni del progetto esecutivo di cui all'art. 132, comma 1 lettera e) del decreto, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del decreto;
 - b) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
 - c) il Responsabile del Procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge o dal Regolamento, o che non svolga i compiti assegnati con dovuta diligenza;
 - d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico della legge o dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con dovuta diligenza.

Art. 6

Compenso incentivante per atti di pianificazione urbanistica

1. Per gli atti di pianificazione redatti dagli uffici comunali, il fondo è calcolato ai sensi dell'art. 92 comma 6 del Decreto legislativo n. 163/2006 nella misura del 30% degli onorari di cui alla tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche;
2. Nel caso in cui per la redazione degli atti di pianificazione si sia fatto ricorso ad un professionista esterno, il fondo non può superare il 30% rispetto alla misura del 30% degli onorari di cui alla tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche, così come specificato nel successivo art. 7 del regolamento;
3. In mancanza di un riferimento specifico per gli atti di pianificazione, per i quali non siano espressamente previste tariffe professionali, il calcolo sarà definito, per analogia, nel provvedimento dell'Amministrazione che darà avvio al procedimento per l'attività di pianificazione o nel Piano Esecutivo di gestione.

Art. 7
Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di progettazione o redazione atti di pianificazione sono conferiti di norma con provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico Comunale.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati il responsabile del procedimento, se non già diversamente individuato, il tecnico o i tecnici che assumono la responsabilità professionale del progetto o dell'atto di pianificazione, se non già diversamente individuati.
3. Il personale tecnico che assume la qualità di progettista, titolare formale dell'incarico, deve avere i requisiti di professionalità e di specializzazione richiesto dal singolo intervento, come previsto dal Decreto Legislativo n. 163/2006.

CAPO II - RIPARTIZIONE DEL FONDO

Art. 8
Criteri di ripartizione del fondo per l'incentivazione della progettazione

1. Il fondo, costituito secondo quanto previsto all'art. 5 del regolamento, viene ripartito per ogni opera o lavoro, distinguendo l'attività di progettazione interna con quella svolta attraverso la redazione delle fasi progettuali ed esecuzione dell'opera tramite professionisti esterni, come segue:

RUOLO/SERVIZIO	ATTIVITA' INTERNA	ATTIVITA' ESTERNA
<i>Responsabile del Procedimento</i>	12%	12%
<i>Servizio Espropri</i> (responsabile e collaboratori)	9%	9%
<i>Collaboratori del Settore Tecnico</i> (supporto tecnico e amministrativo)	6%	6%
<i>Collaboratori del Settore Finanziario</i> (contabilità, bilancio e gestione programma triennale delle opere pubbliche)	4%	4%
<i>Collaboratori del Settore Amministrativo</i> (programmazione triennale opere pubbliche, attività di monitoraggio, predisposizioni domande di contributo e supporto amministrativo)	9%	9%
<i>Progettisti firmatari</i> (50%) <i>Collaboratori tecnico-esecutivi</i> (50%) Percentuale riconosciuta alle singole fasi progettuali: ✓ Progetto Preliminare 8% ✓ Progetto Definitivo 16% ✓ Progetto Esecutivo 8%	32%	==
<i>Redattore piano di sicurezza</i>	4%	==
<i>Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione</i>	6%	==
<i>Direzione lavori, misura, contabilità e regolare esecuzione</i> (collaudo)	18%	==
Totale %	100%	40%

precedenti, l'ufficio tecnico dovrà attenersi ai contenuti progettuali già definiti, previa una propria valutazione degli stessi, e con l'obbligo di rilevare eventuali errori od omissioni e fatti salvi gli adeguamenti e aggiornamenti necessari.

4. Per quanto non diversamente disposto dal regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

Art. 15

Prestazioni professionali specialistiche

1. Sono estranei al regolamento gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche, chimiche e studi di indagine impatto acustico del territorio comunale, qualora non rientrino specificatamente nelle competenze professionali di figure presenti nell'ufficio tecnico incaricato della progettazione.

CAPO V - ALTRI ONERI

Art. 16

Spese

1. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti e dei piani, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione.
2. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti e dei piani è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione.
3. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche. L'ufficio tecnico e, per esso, il responsabile del procedimento, devono informare tempestivamente gli eventuali diversi servizi competenti all'acquisizione dei beni e dei materiali occorrenti, affinché le forniture non abbiano a causare ritardi nell'espletamento delle prestazioni.
4. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

Art. 17

Oneri per la copertura assicurativa

5. Sono a carico dell'Amministrazione gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione di lavori pubblici, atti di pianificazione urbanistica e incaricati di espletare i compiti di Responsabile del Procedimento, il tutto secondo la vigente normativa in materia.

CAPO VI - NORME FINALI

Art. 18

Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri

1. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
2. Qualora il fondo sia stato accantonato, ma non siano ancora stati definiti i criteri di ripartizione, il regolamento si applica anche a questi.
3. Qualora il fondo sia stato solo previsto ma non accantonato, il regolamento si applica integralmente.

Art. 19

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Con cadenza annuale, entro il 31 gennaio di ogni anno, il responsabile del Settore Tecnico ovvero, in caso di suo impedimento o assenza, il responsabile del procedimento, redige una relazione sommaria in ordine all'applicazione del presente regolamento. Tale relazione dovrà contenere:
 - ✓ l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo base di gara;
 - ✓ l'importo del fondo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - ✓ eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità dell'ufficio tecnico.
2. Copia della relazione è trasmessa al Segretario dell'Ente e alle rappresentanze sindacali presenti nell'Ente.
3. La relazione di cui al comma 1 può essere contenuta o assorbita da altre relazioni concernenti gli investimenti eventualmente previste dall'ordinamento interno dell'ente.
4. Nella formazione del bilancio di previsione il responsabile del Settore Tecnico competente in materia di lavori pubblici deve indicare al Responsabile del Settore Finanziario l'importo presunto del fondo e degli oneri connessi, di cui al regolamento, per la necessaria previsione e programmazione.

Art. 20

Disposizione finale

1. Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento di cui all'art. 18, comma 1 della legge n. 109 dell'11/2/1994 - adeguamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 5 maggio 2008.
2. Il presente regolamento viene inserito nella raccolta degli atti normativi dell'Ente.